

**Visti:**

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421", che prevede, agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;
- la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, "Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali", che prevede, agli articoli 4 e 5, l'adozione di deliberazioni giuntali finalizzate a disciplinare, rispettivamente, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

**Vista** la legge 5 giugno 2003, n. 131, che dispone, all'art. 8 comma 6, che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

**Visti:**

- il Patto per la Salute 2010/2012 – adottato tramite Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 (Repertorio n. 243/CSR) - che prevede, all'art. 7 comma 1, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;
- l'Intesa sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento" in attuazione del sopra citato art. 7 comma 1 del Patto per la Salute 2010/2012, sancita il 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 259/CSR);

**Rilevato** che l'anzidetto documento individua i requisiti essenziali per l'autorizzazione/accreditamento, che tutte le Regioni devono adottare nella revisione della normativa in materia, nonché le caratteristiche dell'organismo accreditante, che devono essere documentate, anche al fine di predisporre l'impianto per l'implementazione della Direttiva 2011/24/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera;

**Rilevato**, altresì, che la Conferenza Stato Regioni ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire la medesima Intesa entro sei mesi dalla data della sua approvazione, demandando al Tavolo tecnico, di cui al paragrafo 5 del documento approvato, la definizione delle modalità e dei tempi di adeguamento e precisando che dall'attuazione della citata Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**Viste:**

- la D.G.R. 28.07.2011, n. 1436, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5 - l 296/2006, art 1 comma 796, lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione definitiva requisiti e procedura";
- la D.G.R. 22.12.2011 n. 2528 "L 219/2005 - dlgs 261/2007 - lr 8/2001 - autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale. approvazione definitiva requisiti e procedura";
- la D.G.R. 11.4.2013, n. 650, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (rsa) e hospice. Approvazione definitiva requisiti e procedura";

**Preso atto** che i requisiti di autorizzazione e di accreditamento adottati dalle anzidette deliberazioni giuntali sono coerenti con il contenuto del documento approvato dalla precitata Intesa, in quanto fanno riferimento ai criteri/fattori di qualità ivi contenuti, precedentemente definiti dal gruppo tecnico per l'accREDITAMENTO coordinato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, al quale questa Regione ha partecipato con i propri referenti;

**Ritenuto** pertanto:

- di recepire l'Intesa sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accREDITAMENTO" in attuazione del sopracitato art. 7 comma 1 del Patto per la Salute 2010/2012, sancita il 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 259/CSR);
- di adottare, in recepimento della medesima Intesa, il documento "Il sistema di accREDITAMENTO nella Regione Friuli Venezia Giulia", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, finalizzato a documentare in un atto ricognitivo il modello di accREDITAMENTO regionale e le caratteristiche dell'organismo accREDITANTE, così come derivanti dai provvedimenti giuntali adottati in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2001;

**Ritenuto**, altresì, di rinviare l'adeguamento dei requisiti di autorizzazione e accREDITAMENTO, adottati con le precedenti deliberazioni giuntali negli anni dal 2005 al 2009, alla definizione delle modalità e dei tempi stabiliti dal Tavolo tecnico sopracitato;

**Precisato** che dall'attuazione della citata Intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

**La Giunta regionale**, all'unanimità

## **DELIBERA**

1. Di recepire l'Intesa sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accREDITAMENTO" in attuazione dell'art. 7 comma 1 del Patto per la Salute 2010/2012, sancita il 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 259/CSR).
2. Di adottare, in recepimento della medesima Intesa, il documento "Il sistema di accREDITAMENTO nella Regione Friuli Venezia Giulia", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, finalizzato a documentare in un atto ricognitivo il modello di accREDITAMENTO regionale e le caratteristiche dell'organismo accREDITANTE, così come derivanti dai provvedimenti giuntali adottati in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2001.
3. Di rinviare l'adeguamento dei requisiti di autorizzazione e accREDITAMENTO, adottati con le deliberazioni giuntali negli anni dal 2005 al 2009, alla definizione delle modalità e dei tempi stabiliti dal Tavolo tecnico previsto dal documento approvato con la citata Intesa.
4. Di precisare che dall'attuazione della citata Intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE